

Determinazione 3 luglio 2025

MECCANISMO DI ADEGUAMENTO DEI COSTI OPERATIVI DEGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA SOCIETARIAMENTE SEPARATI DI CUI AL 21BIS DEL TIV, PER GLI ANNI 2024 E 2025

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI ENERGIA
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

VISTI:

- a) la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- b) la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- c) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- d) la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- e) il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- f) la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- g) il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 convertito, con modificazioni, con la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- h) il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- i) il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, come convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- j) la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l'articolo 1 dal comma 59 al comma 82 (di seguito: legge 124/17);
- k) il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- l) il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con la legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- m) il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;
- n) il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come convertito dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6;
- o) il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con la legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- p) il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con legge 24 aprile 2024, n. 60 (di seguito: decreto-legge 19/25);
- q) la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 362/2023/R/eel);
- r) la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2024, 262/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 262/2024/R/eel);
- s) la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2024, 538/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 538/2024/R/eel);

- t) la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2025, 279/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 279/2025/R/eel);
- u) il vigente Teso integrato delle disposizioni dell’Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (di seguito: TIUC);
- v) il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela rivolto, inizialmente, ai clienti domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: piccole imprese) senza un fornitore nel mercato libero, prevedendo che l’erogazione del servizio sia svolta dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita (di seguito: esercenti la maggior tutela); tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (articolo 35, comma 2);
- la regolazione del servizio di maggior tutela compete all’Autorità che ne definisce le condizioni di erogazione nonché, “transitoriamente” e “in base ai costi effettivi del servizio”, i relativi corrispettivi da applicare;
- il TIV reca la disciplina delle condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali;
- la legge 124/17 (come da ultimo modificata dal decreto-legge 176/22) ha disposto un percorso di rimozione graduale della tutela di prezzo, per gruppi distinti di clienti finali, a partire, in ordine cronologico, dalle piccole imprese, a cui hanno fatto seguito le microimprese - per le quali il servizio di maggior tutela è cessato rispettivamente da gennaio 2021 e da aprile 2023- per addivenire, da ultimo, ai clienti domestici non vulnerabili per cui detto servizio è cessato a partire da luglio 2024;
- la citata legge ha demandato, tra l’altro, all’Autorità di adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione del servizio di maggior tutela, un “*servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica*”, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura, a tutela di tali clienti;
- il decreto legislativo 210/21 come da ultimo novellato dal decreto-legge 19/25 ha previsto che, “*a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela*”, i clienti domestici classificati come vulnerabili abbiano diritto ad essere riforniti di energia elettrica, nell’ambito del servizio di vulnerabilità, secondo le condizioni disciplinate dall’Autorità;
- ai sensi del predetto decreto legislativo sono clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni (art. 11, comma 1):
 - a. si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

- b. presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
 - c. rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - d. le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
 - e. le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
 - f. di età superiore ai 75 anni;
- il decreto legislativo 210/21 prevede, infine, che, nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili che non hanno scelto un fornitore continui a essere assicurata dagli esercenti il servizio di maggior tutela (art. 11, comma 2-quater).

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- in attuazione del quadro normativo sopra richiamato, con la deliberazione 362/2023/R/eel, l'Autorità ha definito la regolazione del servizio a tutele graduali (di seguito: STG o STG per i clienti domestici non vulnerabili) in cui, dal 1 luglio 2024, sono riforniti i clienti domestici non vulnerabili che nel frattempo non hanno sottoscritto un contratto a condizioni di libero mercato; di converso, a partire dalla medesima data e nelle more dell'attivazione del servizio di vulnerabilità di cui al decreto legislativo 210/21, hanno diritto al servizio di maggior tutela solamente i clienti domestici vulnerabili;
- alla luce del nuovo ambito di applicazione del servizio di maggior tutela, con la deliberazione 262/2024/R/eel, l'Autorità ha rivisto la metodologia di determinazione delle componenti unitarie *PCV* e *RCV* relative alla commercializzazione di detto servizio, aggiornando altresì il relativo valore, con decorrenza da luglio 2024 e ha previsto, al contempo, l'introduzione di un meccanismo di adeguamento della remunerazione degli esercenti la maggior tutela (di seguito: meccanismo di adeguamento dei costi operativi), rinviando a successiva deliberazione la definizione delle relative modalità operative;
- con la deliberazione 538/2024/R/eel, l'Autorità ha, quindi, introdotto per l'anno di competenza 2024 un meccanismo di adeguamento dei costi operativi finalizzato ad assicurare, da un lato, un'adeguata remunerazione degli esercenti qualora questi subiscano dei disequilibri legati alla massiccia uscita dei clienti domestici non vulnerabili dal servizio di maggior tutela al STG e, dall'altro, a promuovere comportamenti virtuosi volti all'efficientamento dei costi;
- successivamente, con la deliberazione 279/2025/R/eel, sono state confermate le modalità operative del predetto meccanismo anche per l'anno 2025;
- l'articolo 21bis del TIV (introdotto dalle suddette deliberazioni) disciplina il meccanismo di adeguamento dei costi operativi, prevedendo tra l'altro che:
 - i. abbiano titolo a partecipare esclusivamente gli esercenti la maggior tutela:
 - a) societariamente separati dalle imprese di distribuzione;
 - b) che abbiano ottemperato agli obblighi derivanti dal TIUC con riferimento all'anno di competenza 2024 e 2025;

- c) che, per i rispettivi anni di competenza, abbiano registrato un livello di costi operativi relativi all'attività di commercializzazione (COR^Y) che rispetta le condizioni definite dall'articolo 21bis.2 del TIV;
- ii. i soggetti partecipanti per i quali risultano verificati i requisiti di ammissione, accedano ad una integrazione della remunerazione ricevuta mediante applicazione della *RCV* ai punti di prelievo serviti;
- iii. la Cassa per i servizi energetici e ambientali sia incaricata della gestione operativa della partecipazione al meccanismo;
- con riferimento alla quantificazione dei costi operativi COR^Y , l'articolo 21bis.3 del TIV prevede che le voci dei conti annuali separati da includere in detta voce siano individuate con determina del Direttore della Direzione Mercati Energia;
- ai fini dell'individuazione dei costi operativi COR^Y siano da considerare le sole voci pertinenti alla gestione ordinaria dell'attività di commercializzazione della vendita di energia elettrica di maggior tutela.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire, con riferimento agli schemi contabili relativi ai conti annuali separati relativi agli anni 2024 e 2025, le voci da includere nel calcolo dei costi operativi COR^Y (considerando unicamente le voci di costo pertinenti alla gestione ordinaria dell'attività di commercializzazione della vendita di energia elettrica di maggior tutela) e le istruzioni operative per la loro quantificazione

DETERMINA

1. di individuare, per gli anni 2024 e 2025, le voci da includere nel calcolo dei costi operativi COR^Y , secondo lo schema allegato alla presente determina e le istruzioni operative per la loro quantificazione (Allegato A);
2. di trasmettere la presente determina alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
3. la presente determina e l'Allegato A sono pubblicati sul sito *internet* dell'Autorità (www.arera.it).

3 luglio 2025

Il Direttore